



CITTÀ di ALTAMURA

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI:

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DUVRI

(ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n°81/2008 e ss. mm. e ii.)

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA
(D.U.V.R.I.) RELATIVI ALL'APPALTO PER IL SERVIZIO DI CATTURA E
CUSTODIA CANI RANDAGI, E SUCCESSIVO COLLOCAMENTO E
MANTENIMENTO PRESSO IDONEO RIFUGIO PRIVATO ED INCENTIVAZIONE
ADOZIONE DEGLI ANIMALI.
(Ai sensi dei D.Lgs.81/2008 e D.Lgs 106/2009)**

PREMESSA

L'art. 86, comma 3 bis del Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 163/2006 richiede alle stazioni appaltanti che “Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatari sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. omissis”

La normativa degli approvvigionamenti pubblici può riguardare la sicurezza con diverse intensità:

- a) per le interferenze si richiede una valutazione dell’Amministrazione, attraverso la redazione del DUVRI, in termini di rischi e costi. Questi ultimi, sono pertanto sottratti da ogni confronto concorrenziale;
- b) per i costi relativi alla sicurezza, propri di ogni datore di lavoro in base a diretta responsabilità nei confronti dei propri dipendenti, l’Amministrazione ha solo un onere di vaglio, ai sensi dell’art. 86, comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006.

In analogia ai lavori, sono quantificabili come costi della sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l’eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuati nel DUVRI e, comunque, tutti quelli necessari a ridurre al minimo i rischi per la tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

L’Amministrazione è tenuta a computare solo i rischi interferenziali, a conteggiare gli stessi ed a sottrarli a confronto concorrenziale.

In relazione all'appalto in oggetto, i costi, così come indicativamente riportato di seguito, riguardano le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 comma 1 lettera b) del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, il presente documento di valutazione intende fornire all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

L'articolo 26 D. Lgs. 81/2008 citato al comma 3 recita: "Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

L'espletamento del servizio, come meglio specificato nel Capitolato d'appalto, viene svolto in locali non gestiti direttamente dal Comune di Altamura e che, pertanto, il gestore dovrà tenere conto di questa circostanza nel proprio DVR, il gestore è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal Dlgs 81/2008 e smi, ed in particolare:

- dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette, inclusa la sorveglianza sanitaria con le vaccinazioni previste dalla legge;
- dovrà trasmettere al Comune, prima dell'inizio del servizio, copia del documento di valutazione del rischio di cui agli artt. 17 e 28 del Dlgs 81/08 o, nei casi previsti, copia del piano operativo di sicurezza di cui agli artt. 89 e 96 del medesimo decreto, allegando formale dichiarazione di aver adempiuto ai disposti del suddetto decreto ed impegnarsi ad effettuare tutti gli opportuni aggiornamenti ogni volta che mutino le condizioni del luogo di lavoro ovvero i processi lavorativi seguiti;
- dovrà, inoltre, provvedere all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro, ecc., ed in particolare, adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

Il gestore, oltre che della sicurezza dei propri dipendenti, è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza del pubblico che accede alle strutture: in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi.

IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI

I soggetti che cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro nell'attività lavorativa oggetto dell'appalto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 sono il committente e l'azienda appaltatrice.

COMMITTENTE:

Denominazione e Ragione sociale: COMUNE DI ALTAMURA

Sede Legale:

Attività svolta: Pubblica Amministrazione

Legale Rappresentante: Sindaco pro tempore

Responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Paola Stefanelli

Telefono:

Fax:

E-mail:

APPALTATORE:

Dati generali:

Denominazione e Ragione sociale:

Sede Legale:

Attività svolta:

Legale Rappresentante:

Part. IVA e codice Fisc.:

Telefono:

Fax:

E-mail:

Identificazione dei ruoli per la prevenzione e la protezione dei lavoratori:

Datore di Lavoro:

Direttore Tecnico:

Responsabile SPP:

RLS Impresa:

Medico competente:

Elenco del personale autorizzato agli interventi oggetto dell'appalto:

ATTIVITA' A RISCHIO

Le attività che comportano rischi possono essere così riassunte:

- movimento dei mezzi all'interno del canile;
- attività di raccolta deiezioni a terra;
- attività di lavaggio dei box;
- attività di spazzamento manuale;
- movimentazione carichi;
- attività di lavaggio e pulizia dei locali;
- attività di taglio erbe infestanti;

- attività svolte in presenza di cani sottoposti a profilassi;
- attività svolte in presenza di cani potenzialmente pericolosi

Inoltre le eventuali interferenze generate dal dover accedere alle aree pertinenti da parte di utenze convenzionabili per attività complementari, contemporaneamente alla presenza di personale dell'utenza.

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI

Il gestore, nel garantire gli orari di apertura della struttura per l'accesso al pubblico e dei volontari delle Associazioni Zoofile, dovrà valutare le possibili interferenze e impartire di conseguenza le necessarie disposizioni.

Tutti i soggetti che accedono alla struttura come visitatori, o vi operano a qualsiasi titolo, anche temporaneamente, dovranno essere dotati di cartellino di riconoscimento, rilasciato a cura del gestore del servizio, che consenta sia l'identificazione sia il ruolo svolto. Detto cartellino dovrà essere indossato sopra gli abiti in modo da essere ben visibile. Sarà cura del gestore istituire una procedura per la registrazione degli accessi.

Il gestore dovrà valutare le possibili interferenze e impartire di conseguenza le necessarie disposizioni.

Durante l'operazione di ricovero presso la struttura di cani catturati e/o ritrovati, dovranno essere gestite le interferenze con le attività quotidiane in corso di svolgimento. Il gestore dovrà valutare le possibili interferenze e impartire di conseguenza le necessarie disposizioni.

Per i cani caratteriali e/o di indole mordace, il gestore dovrà valutare i dispositivi di protezione individuale necessari, la possibilità di conduzione all'interno della struttura, come indicato nel capitolato, e le possibili interferenze e impartire di conseguenza le necessarie disposizioni.

COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVI AI RISCHI DA INTERFERENZA

In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all'appalto in oggetto, sono stati evidenziati costi aggiuntivi per apprestamenti di sicurezza imputabili ad interferenze (di cui all'art. 26 del Dlgs 81/2008 e smi) pari ad Euro 1500,00 oltre IVA per l'intera durata dell'appalto;

VALIDITÀ E REVISIONE DEL DUVRI

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso.

In caso di modifica sostanziale delle condizioni iniziali di appalto, potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera.

L'eventuale revisione sarà consegnata per presa visione all'appaltatore e sottoscritta, dal medesimo, per accettazione.

Altamura, lì 15 ottobre 2013

Il Dirigente V Settore
Dott. Michele Maiullari

